



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA

Sezione Lavoro

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 12/06/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1557/2018 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente

TRA

, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco di Natale, come da procura speciale alle liti allegata in atti;

RICORRENTE

E

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cristiana Vivian e Diodata Ardolino, per procura generale alle liti allegata in atti;

RESISTENTE

oggetto: indebito assistenziale e accertamento del diritto di credito

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 7/02/2018 , premesso: di essere titolare di pensione categoria AS numero 04017046; che con missiva del 16 gennaio 2015 l'Inps accertava sulla prestazione pensionistica in oggetto un indebito previdenziale di euro 1.337,32, per il periodo dall'1/01/2013 al 31/01/2015 e di euro 700,82, per il periodo dall'1/01/2014 al 30/11/2015, per il presunto superamento dei limiti reddituali personali e/o del coniuge previsti dalla legge per la prestazione in oggetto; che, diversamente, esaminando i redditi coniugali per gli anni 2013, 2014 e 2015 e confrontandoli con i limiti di reddito annui previsti dalla legge, ella risultava creditrice nei confronti dell'Istituto di una differenza complessiva pari a euro 4.136,84, a titolo di ratei di assegno sociale non corrisposti, ha contestato la legittimità e la fondatezza dell'indebito in oggetto, chiedendo al contempo



l'accertamento del proprio diritto di credito nei confronti dell'Inps a titolo di differenze sull'assegno sociale.

Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: "1) dichiarare l'illegittimità ed irripetibilità del recupero indebito pari ad €. 1.337,32 per il periodo dal 01.01.2013 al 31.01.2015 nonché l'infondatezza del medesimo;

2) dichiarare l'illegittimità ed irripetibilità del recupero indebito pari a €.700,82 per il periodo dal 01.01.2014 al 30.11.2015 nonché l'infondatezza del medesimo;

3) accertare e dichiarare che la ricorrente vanta il diritto a percepire la somma totale di €. 4.253,93 a titolo di differenza assegno sociale per gli anni 2013,2014,2015;

4) per l'effetto, condannare l'I.N.P.S. alla corresponsione della totale di €. 4.253,93 a titolo di differenza assegno sociale per gli anni 2013,2014 e 2015, e/o di quella maggiore o minore somma risultante dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge". Vinte le spese di lite con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ritualmente costituitosi in giudizio, l'Inps ha contestato la domanda con articolate argomentazioni, chiedendone il rigetto.

Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, sollevata la questione della decadenza (annuale o triennale sulle differenze azionate), lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 12/06/2024 mediante deposito telematico della presente sentenza.

La domanda è fondata, nei limiti e per le motivazioni che seguono.

Con riguardo al merito della domanda appare opportuno, in primo luogo, fornire una ricostruzione generale delle coordinate ermeneutiche sottese al *thema litis*.

L'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti.

Invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio, l'indennità di accompagnamento *ex lege* n. 18/80, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili *ex lege* n. 118/71, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti, l'assegno mensile e la pensione di inabilità *ex lege* 222/84).

Nel caso di specie, si verte in tema d'indebito assistenziale, poiché le trattenute sono state effettuate sull'assegno sociale.

La Suprema Corte, con una serie di statuizioni chiarificatrici ha affermato che, al ricorrere di determinate condizioni, di seguito enucleate, l'*accipiens* non è tenuto alla restituzione all'INPS delle somme indebitamente percepite a titolo di pensione d'inabilità civile, e ciò in deroga al principio generale, sancito dall'art. 2033 c.c., secondo il quale chi esegue un pagamento d'indebito ha diritto di



ottenere la restituzione di ciò che ha pagato. *Mutatis mutandis*, le stesse condizioni valgono anche nel caso di specie.

Orbene, la Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile al percettore" (Corte Cost. n. 431/1993).

Il Tribunale condivide l'orientamento della Cassazione - dal quale si è discostata di recente Cass. n.1579/2019- per cui << La revoca di un trattamento di invalidità civile a motivo dell'insussistenza delle condizioni per il godimento (nella specie, perché il beneficiario era titolare anche dell'assegno ordinario di invalidità) comporta l'obbligo di restituzione all'Inps, a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte.>> (Cass. n.28163/2018)

In particolare, ha affermato la Suprema Corte che <<Come già affermato da Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge) e le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art. 3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977, secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento", nonché nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, che recita: "Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte".>>

Quindi, la Cassazione, dando atto di dare continuità ad un proprio orientamento, ha pure affermato che << Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art.2033 cod. civ. che pertanto cede loro il passo (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. 12 luglio 2017, n.17216) che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte>>.



In sostanza la citata sentenza fonda la salvaguardia dei ratei del trattamento di invalidità civile anteriori al provvedimento di revoca, sul combinato disposto dell'art. 3 *ter* d.l. 850/76 e del decimo comma dell'art. 3 del d.l. 173/88, laddove la prima norma recita " *Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento*" e, la seconda, rimanda al Ministero competente l'onere di regolamentare i controlli finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti per fruire del beneficio.

Insegna da ultimo la Cassazione:

- con sentenza 13915 del 20.05.2021 che in <<*In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art. 3-ter del D.L. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla L. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del D.L. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla L. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento*>>;

- con sentenza n. 13223 del 30.06.2020 che <<*In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere*>>.

Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, ad avviso del Tribunale, sarebbero astrattamente ripetibili soltanto le somme eventualmente percepite nel mese di gennaio 2015, successivamente alla data del 16/01/2015, apposta alla missiva di quantificazione dell'indebito relativo al periodo dall'1/01/2013 sino al 31/01/2015, mentre, per quanto concerne l'importo di € 700,82 - la cui richiesta di restituzione è datata 31/03/2016 e relativa al periodo dall'1/01/2014 sino al 30/11/2015 - la somma sarebbe irripetibile giacché i ratei sono riferiti a data antecedente rispetto alla contestazione dell'indebito e non vi è alcun dolo della ricorrente.



A ben vedere, tuttavia, le richieste dell'INPS non trovano alcun fondamento, atteso che non vi è stato alcun superamento dei limiti reddituali, come risulta dal raffronto tra la documentazione allegata in atti e le tabelle della circolare n.7 del 17.1.2014.

I limiti reddituali sono indicati, per l'anno 2013, in € 11.499,80; quelli familiari sono pari ad € 8.583,00; sono indicati, per l'anno 2014, in € 11.637,86; quelli familiari sono pari ad € 11.346,00; per l'anno 2015 non è stata prodotta la tabella di riferimento, ma può ragionevolmente ritenersi che quelli familiari, pari ad € 9.844,00 non abbiano superato il relativo limite (certamente superiore a quello del 2014).

Né, d'altro canto, l'INPS ha depositato altra documentazione o circolari che consentano di individuare diversi limiti di reddito.

Ne deriva l'illegittimità degli indebiti di € 1.337,32 e di € 700,82 e la condanna dell'INPS alla restituzione delle predette somme.

In relazione alle differenze sull'assegno sociale, occorre premettere quanto segue.

L'Istituto della decadenza è previsto dall'art. 47 comma 3 del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 come autenticamente interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103 conv. nella l. 1 giugno 1991 n. 166 (ed entrato in vigore il 2 aprile 1991), riconosciuto legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 246 del 3 giugno 1992. In particolare l'art. 4 comma 1 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella L. n. 438 del 18 novembre 1992, ha previsto, a pena di decadenza, i termini di tre anni e di un anno per la presentazione dell'azione giudiziaria rispettivamente in materia di trattamenti pensionistici e di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. 88/89.

Tali termini (rispettivamente di tre anni e un anno) decorrono dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta di presentazione.

In concreto il termine decorre:

- 1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato);
- 2) dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purchè sia tempestivamente inoltrato);
- 3) dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ritardato ricorso amministrativo.

Ai sensi dell'art. 46 L. 88/89, infatti, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 gg. per la formazione del silenzio rifiuto -



ex art. 7 della legge 533/1973-, più 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo, più 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto).

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene applicabile il termine triennale previsto per le prestazioni pensionistiche (cfr. anche Tribunale Cosenza sez. lav., sent. n. 77 del 23/01/2023) atteso che l'assegno sociale, sebbene rappresenti una prestazione assistenziale, non ha carattere temporaneo e non richiede, per essere erogato, la presentazione annuale di una domanda amministrativa, come, ad, esempio, nell'ipotesi di indennità di disoccupazione agricola.

Ciò posto, considerato che il ricorso giudiziario è stato depositato il 7.2.2018 e che il decreto di fissazione d'udienza è stato depositato il 30.4.2018, in assenza di prova della data di notifica del ricorso, può ragionevolmente ritenersi che il ricorrente sia decaduto per le differenze relative alle annualità 2013 e 2014 ma possa ancora vantare, al più, quelle relative al periodo 1.5.2015-31.12.2015.

Tuttavia, si ripete, in assenza di documentazione utile ad individuare la data di notifica del ricorso, le differenze dovranno essere corrisposte dall'INPS per il triennio anteriore a detta data, secondo le quantificazioni di legge, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.

La prevalente soccombenza dell'Ente regola le spese (D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi, scaglione "infra" € 5.200,00).

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 1557/2018, proposto da _____ nei confronti dell'INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme di € € 1.337,32 e di € 700,82 e condanna l'INPS alla relativa restituzione, oltre accessori di legge;
- b) condanna l'INPS al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze di assegno sociale, nella misura di legge, per il triennio anteriore alla notifica del ricorso;
- c) condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente e, per essa, all'Avv. Francesco di Natale, dichiaratosi antistatario, liquidate in € 2.620,00 oltre IVA, CAP e spese generali.

Foggia, all'esito dell'udienza del 12.06.2024

IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)

